

Egr. Dott. Vincenzo De Luca
Presidente della Regione Campania

Gentile Dott.ssa Lucia Fortini
Assessore Regione Campania
Istruzione - Politiche Giovanili - Politiche Sociali

Oggetto: ripresa degli Sport Equestri in Campania – DPCM 26 aprile 2020

Facendo riferimento alla nostra lettera del 24 u.s. e alla luce del DPCM 26 APRILE 2020, La preghiamo nuovamente di voler autorizzare la ripresa dell'attività delle nostre associazioni sportive. A riguardo occorre preliminarmente chiarire e correttamente interpretare alcuni punti del citato Decreto al fine di plasmarli sulla nostra specifica realtà sportiva.

L'articolo 1° "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" in particolare ai punti F-G-I-U sembra introdurre (punto F) il principio generale della possibilità di esercitare attività sportiva individuale con il rispetto minimo di distanza di mt 2. ed il divieto di pubbliche manifestazioni sportive. (G-I). Infine il punto U del decreto impone la sospensione dell'attività dei Centri sportivi. Le citate disposizioni sembrano, però, per alcuni aspetti contenere indicazioni contraddittorie. Invero l'attività sportiva negli Sport Equestri, anche se individuale si svolge in strutture organizzate, con l'uso di attrezzature e sotto la guida di un istruttore. Consentire ,quindi in generale, un'attività sportiva anche se individuale chiudendo al contempo le strutture sportive appare una contraddizione in termini. Come già evidenziato nella nostra del 24 u.s. il nostro Sport presenta sicuramente il carattere della individualità ed assicura il rispetto del distanziamento in quanto per regola tecnica bisogna rispettare una distanza minima di 4 metri tra cavalli e l'attività viene svolta in luoghi aperti di grande estensione.. La nostra Federazione, come noto, ha emanato una stringente e rigida normativa a tutela della salute degli operatori equestri e non solo. (v. allegato).

Appare, quindi, del tutto evidente che l'attività equestre svolta all'interno delle Associazioni affiliate rispetti in toto la normativa e lo spirito del DPCM su citato. A tal riguardo evidenziamo che già alcuni Enti territoriali (Regione Liguria e Provincia Autonoma di Bolzano) hanno già legiferato in favore di una ripresa degli Sport Equestri nei loro rispettivi territori (v.allegati). Facendo tesoro delle Sue preziose e lungimiranti prescrizioni a cui la nostra Federazione in Campania si è ispirata e che pongono la nostra Regione tra le più efficienti nel combattere l'epidemia con risultati noti ed evidenti a tutta l'Italia rinnoviamo, alla S.V. la richiesta di un intervento urgente per consentire la ripresa dell'attività sportiva nelle nostre Associazioni campane nel rispetto ed attuazione delle più rigide misure per la tutela della pubblica salute.

La ripresa dell'attività ancora rinviata nel tempo produrrebbe sicuramente effetti dannosi per il benessere dei nostri cavalli e per la esistenza delle nostre Associazioni tragicamente provate dall'epidemia cancellando, così, un importante patrimonio non solo sportivo ma anche culturale ed economico per la nostra Regione.

Ringraziandola ancora una volta per la Sua cortese attenzione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Napoli 27 aprile 2020

Il Presidente del Comitato Regionale Campania FISE

Dott. Vincenzo Montrone



LINEE GUIDA DEI COMPORTAMENTI DA TENERE PRESSO CIRCOLI AFFILIATI/AGGREGATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI. COVID-19

Rev. 16-04-2020

Oggetto: Linee Guida per far accedere, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio – Covid 19, all'interno di un Circolo affiliato/aggregato alla Federazione Italiana Sport Equestri, i soci/tesserati che -nella loro qualità di proprietari o affidatari o affittuari- hanno la necessità di svolgere le attività di accudimento e gestione del proprio equide.

Sommario

- 1- Scopo
- 2- Premessa
- 3- Validità
- 4- Linee Guida
- 5- Ulteriori suggerimenti e precauzioni

1 - Scopo

La finalità del presente documento, elaborato con il supporto di virologi ed esperti, è di fornire istruzioni e suggerire linee guida per gestire in sicurezza gli accessi agli impianti dei Circoli affiliati/aggregati alla Federazione da parte di eventuali soci/tesserati per la necessità di accudire i propri equidi (in futuro per semplicità definiti solo “cavalli”) ospitati nel Circolo, al fine di limitare al minimo il rischio prodotto dal COVID 19 presente in diverse aree del mondo.

Si rammenta che la prima misura di protezione, da cui dipendono tutte le altre, è il **SENSO DI RESPONSABILITA'** di ciascuno. Mai come in questo caso la protezione è efficace solo se attuata da tutti.

2 - Premessa

2.1- Il presente documento costituisce le linee guida redatte dalla Federazione Italiana Sport Equestri che possono essere adottate dai Circoli affiliati/aggregati, comunicate e rispettate da tutti i tesserati, e non intende offrire interpretazioni della Legge e delle disposizioni governative per la gestione delle misure di contenimento del contagio del virus COVID 19.

Fermo restando le ultime direttive in vigore fino al 3 maggio prossimo, le ben note limitazione agli spostamenti, la sospensione di qualsiasi attività sportive e solo in riferimento alle eventuali attività di accudimento dei cavalli per le motivazioni chiarite dalle Autorità governative, le linee guida sono state redatte per offrire ai Circoli affiliati/aggregati uno strumento utile per consentire l'ingresso in sicurezza agli impianti da parte di eventuali soci/tesserati per accudire e movimentare i propri cavalli, nonché può risultare utile per gestire gli accessi del personale dipendente, dei collaboratori del circolo e dei fornitori.

2.2- Per completezza di informazione si precisa che i cavalli sono forniti di un documento di identificazione dove è indicato un numero che corrisponde di norma a un trasponder (anche chiamato microchip) applicato sul lato sinistro del terzo medio del collo del cavallo e questo numero risulta identificabile dal personale addetto (veterinari e Forze dell'Ordine).

I cavalli sono registrati sulla Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica gestita dal Ministero della Salute.

I principali riferimenti normativi sono:

- Ordinanza 23 Marzo 2015 proroga: Ministero della Salute (GURI 10.04.2015): proroga ordinanza del 01.03.2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/262 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2015 recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino);
- Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 dicembre 2009 *“Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)”*. (10A03361) (GU Serie Generale n.65 del 19-03-2010)
- Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 settembre 2011 *“Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi”*.
- Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 29 Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE. (11G0065) (GU Serie Generale n.72 del 29-03-2011)
- la Legge 20/11/2017 n. 167, Legge europea 2017 e il decreto del MIPAAF del 26/9/2011).

Nella Banca Dati Nazionale (BDN) sono registrate tutte le aziende e quindi anche i circoli affiliati/aggregati alla Federazione che allevano o custodiscono equidi.

Ogni Circolo affiliato/aggregato che ospita equidi è registrato e gli viene attribuito un codice aziendale da parte dell'ASL competente per territorio.

Ogni Circolo affiliato/aggregato alla Federazione, tramite l'account VetInfo o tramite un registro cartaceo di carico e scarico degli equidi, conserva e aggiorna la movimentazione in uscita ed in ingresso degli equidi ospitati.

Sul sito “VetInfo” gestito dal Ministero della Salute è possibile verificare gli equidi ospitati presso il Circolo affiliato/aggregato alla Federazione.

Il proprietario del cavallo si identifica mediante il passaporto dell'equide (di origine emesso dallo stud book estero con adesivo Apa per cavalli stranieri/Apa per cavalli privi di documento di origine o con documento di origine estero ma nati in Italia/Mipaaf per cavalli italiani) della cui copia dovrà essere munito il proprietario al fine di poter dimostrare il proprio status in caso di controllo. È consigliabile esibire anche copia del Registro telematico (elenco capi) ove figurino il proprio cavallo e, quindi, anche la sua ubicazione.

L'eventuale affittuario o affittuario si identifica con adeguato documento sottoscritto con il proprietario.

3 - VALIDITA'

Il contenuto del presente documento ha validità fino al perdurare delle condizioni di emergenza nazionale o locale e potrà essere aggiornato a seguito di diverse disposizioni del Governo italiano.

4 – LINEE GUIDA

Gestione del Circolo affiliato/aggregato alla Federazione Italiana Sport Equestri

In vigenza delle disposizioni governative vigenti alla data di redazione del presente documento, il Circolo è chiuso al pubblico e dovrà avere la possibilità di monitorare gli accessi di persone.

Le parti comuni del circolo dedicate all'intrattenimento dei soci e/o persone, in via esemplificativa ma non esaustiva: clubhouse, uffici, spogliatoi, bar e simili, dovranno risultare chiuse e non accessibili.

I soci/tesserati che hanno la necessità di accudire i propri cavalli ospitati presso gli impianti del circolo potranno accedere solo a quegli spazi ritenuti dalla direzione del Circolo strettamente necessari per svolgere l'attività di accudimento e movimentazione dei cavalli, in via esemplificativa e non esaustiva ai percorsi comuni, alle sellerie, ai box, ai paddock, ai campi all'aperto, alle docce dei cavalli, al tondino, alla giostra, ai magazzini delle profonde e ai WC.

Modalità di accesso dei soci tesserati proprietari o affidatari o affittuari di cavalli ospitati e/o dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori presso il Circolo:

Le persone che entrano nel circolo dovranno essere munite e indossare per il periodo di permanenza la mascherina (almeno del tipo chirurgica) e i guanti, nonché mantenere le distanze di sicurezza interpersonali previste dalle disposizioni vigenti.

L'ingresso al Circolo è limitato al legale rappresentante, al personale dipendente e/o collaboratori dedicati alla cura e movimentazione dei cavalli ospitati e/o alla manutenzione degli impianti del circolo (in via esemplificativa ma non esaustiva: istruttori/tecnici federali che collaborano con il Circolo, veterinari, maniscalchi, ecc.), ai fornitori ed eventualmente al socio/tesserato che risulta proprietario o affidatario o affittuario e quindi ha necessità di accudire il/i proprio cavallo/i ospitato/i presso gli impianti del Circolo per impossibilità del Circolo stesso di provvedervi.

Qualora il cavallo abbia più di un proprietario o affidatario o affittuario potrà essere concesso di accedere a uno solo di questi nell'arco della stessa giornata.

Per accedere al Circolo è necessario far annotare su un apposito Registro -conservato a cura della direzione del Circolo per almeno sei mesi- la data di ingresso, il nominativo di chi accede, l'orario di ingresso, che la temperatura corporea è inferiore a 37,3° (come rilevata sul momento con strumenti messi a disposizione dal Circolo stesso), l'orario di uscita e far apporre la relativa sottoscrizione al compilatore (vedi modello allegato).

REGISTRO INGRESSI/USCITE CIRCOLO xxxxxxxx

data	nome /cognome	orario di ingresso	Sottoscrivere se temperatura rilevata sotto 37,3°	orario di uscita	documento	numero	Rilasciato da	Scadenza	firma	telefono

In caso di presenza anche di uno solo dei sintomi sopra richiamati, l'accesso non è consentito e la persona interessata deve rivolgersi all'ASL competente per segnalare la propria situazione.

Soci tesserati minorenni

Qualora il/i cavallo/i fosse/ro affidato/i a un socio/tesserato minorenne e il/i cavallo/i intestato/i a un genitore è necessaria un'apposita dichiarazione del genitore stesso che attesta che il/i cavallo/i è/sono affidati alla cura e utilizzo del figlio minorenne.

Eventuali soci/tesserati minorenni possono far effettuare l'attività di rilevamento della temperatura corporea dal soggetto che li ha accompagnati.

L'accesso ai soci/tesserati minorenni che risultino proprietari o affidatari o affittuari di cavalli ospitati è consentito solo alla presenza nel Circolo dell'istruttore/tecnico di riferimento presente nella griglia del circolo o di un suo delegato nelle modalità previste dal regolamento federale.

Il genitore o accompagnatore responsabile del socio tesserato minorenne, oltre a quanto sopra previsto, dovrà transitare e sostare solo nei luoghi aperti e/o accedere ai WC, è quindi vietato l'ingresso nelle parti comuni dedicate all'attività di accudimento e movimentazioni dei cavalli.

Fornitori

Per l'accesso di fornitori, oltre a quanto sopra, si suggerisce di prevedere -in base alle caratteristiche della propria struttura- l'individuazione di procedure di transito e permanenza, mediante modalità, percorsi e orari predefiniti, che limitino al massimo la possibilità di incontro con collaboratori e/o soci del Circolo. Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto di forniture devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di sicurezza prevista dai DPCM vigenti.

Visitatore.

In vigore delle attuali disposizioni da parte del Governo è vietato l'ingresso a eventuali visitatori.

Pulizia e sanificazione degli ambienti

La direzione del Circolo deve assicurare la pulizia e sanificazione almeno giornaliera dei luoghi e dei locali chiusi utilizzati, nelle modalità e con i prodotti previsti dalle disposizioni vigenti e che non risultino dannosi per gli animali.

I WC dovranno essere sanificati almeno due volte al giorno.

I locali chiusi dovranno essere ventilati o areati il più possibile.

Precauzioni di carattere generali

Gli ingressi giornalieri di eventuali soci/tesserati che risultano proprietari o affidatari o affittuari di cavalli ospitati presso gli impianti del circolo saranno contingentati e scaglionati con turni e orari preventivamente concordati e definiti con la direzione del Circolo con la logica di evitare picchi di affluenza e rischi di assembramento.

Il circolo deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per lavare le mani e raccomandare la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.

Attività di accudimento e movimentazione del cavallo per garantire il benessere psicofisico del cavallo stesso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice per la tutela e gestione degli equidi adottato dal Ministero della Salute.

Le attività di accudimento e movimento del cavallo saranno concordate dal socio/tesserato che accudisce e movimenta il cavallo, con la direzione del Circolo e/o con Istruttore/tecnico responsabile e presente nella griglia del Circolo, in base alle esigenze psicofisiche del cavallo in questione.

In caso di minorenni saranno stabilite dall'istruttore/tecnico federale responsabile che dovrà essere presente alle attività di accudimento e movimentazione oppure dovrà delegare, con le modalità previste dai Regolamenti federali, un altro istruttore/tecnico già presente nel Circolo.

L'eventuale pulizia, bardatura e insellaggio dei cavalli deve avvenire, ove la struttura del circolo lo consenta, preferibilmente in spazi aperti e distanziati oppure in eventuali spazi dedicati e distanziati oppure all'interno del box che ospita il cavallo e sempre nel rispetto delle distanze interpersonali previste dai DPCM vigenti.

L'accesso a ambienti chiusi, come sellerie, docce dei cavalli, tondini, giostre, WC, magazzini delle profonde e a quegli ulteriori spazi ritenuti necessari dalla direzione del Circolo, dovrà essere individuale.

Le attività di pulizia del cavallo dovranno avvenire con l'utilizzo della mascherina e dei guanti.

La presenza nel circolo dei soci/tesserati proprietari o affidatari o affittuari del cavallo deve essere di tempo limitato allo svolgimento dell'attività necessaria per l'accudimento e la movimentazione del cavallo, stimato in massimo 90 minuti a cavallo al fine di garantire il benessere psicofisico del cavallo stesso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice per la tutela e gestione degli equidi adottato dal Ministero della Salute.

Durante la movimentazione dei cavalli è necessario solo l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personale previsti dai Regolamenti federali vigenti.

Al momento in cui sono state redatte le presenti linee guida è vietata qualsiasi attività di allenamento sportivo, nel rispetto delle vigenti disposizioni governative.

Precauzioni in caso di rilevamento di contagiati

Nel caso una persona che abbia frequentato il Circolo risultasse affetta da COVID-19 è necessario procedere alla segnalazione alle Autorità competenti e all'immediata pulizia e sanificazione dei locali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali stessi.

Maggiori precauzioni eventualmente dettate dai Comitati regionali.

I Comitati regionali potranno integrare il presente Protocollo con suggerimenti più restrittivi per i circoli del proprio territorio, qualora ritenuto opportuno per le caratteristiche sanitarie del proprio ambito regionale.

5.- ULTERIORI SUGGERIMENTI E PRECAUZIONI

SICUREZZA SULL'IGIENE:

- Obbligo di indossare i guanti.
- Obbligo di indossare la mascherina, possibilità di toglierla solamente quando si monta a cavallo, poiché quando monti non hai la possibilità di avvicinarti più di 3 metri alle altre persone.

SICUREZZA PER EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO (pericolo= necessità di recarsi in ospedale o necessità di un'ambulanza):

- Il socio tesserato proprietario o affidatario o affittuario del cavallo si impegna a concordare con la direzione del Circolo e/o con l'istruttore di riferimento la tipologia di movimentazione più adatta per il proprio cavallo.
- Obbligatorio utilizzare i mezzi di protezione previsti dai Regolamenti federali e il casco, anche per i maggiorenni, ove la movimentazione avvenisse con il cavallo montato.
- E' vietata attività sportiva e/o di preparazione agonistica dei cavalli. L'attività dovrà essere volta esclusivamente relativa alla movimentazione (anche montata) per il mantenimento del benessere psico-fisico del cavallo.
- E' vietato uscire dagli impianti del Circolo con il proprio cavallo (esempio passeggiate).
- I campi e gli spazi da lavoro devono essere preferibilmente chiusi durante la permanenza dei cavalli.

IL CIRCOLO PROVVEDE:

- A chiudere a chiave: spogliatoi, bar, Club House e tutti gli spazi comuni in cui si possa creare assembramento.
- a individuare una figura **Responsabile**, che sia tesserato alla Federazione e sia sempre presente, con il compito e l'autorità:
- ✓ di concordare con la direzione del circolo il numero dei soci tesserati (proprietari o affidatari o affittuari dei cavalli) da far entrare per consentire di operare in sicurezza, senza picchi di afflusso e nel rispetto delle distanze previste dai DPCM vigenti;
- ✓ di fare rispettare tutte le regole;
- ✓ di implementare eventuali precauzioni, ove ritenuto necessario;
- ✓ Di tenere la lista dei soci/tesserati proprietari o detentori o affittuari di cavalli presenti nel circolo;
- ✓ Di tenere la lista dei cavalli ospitati nel circolo;
- ✓ verificare la corretta tenuta del Registro di ingresso/uscita del singolo socio/tesserato e/o dei collaboratori e/o dei fornitori e delle schede personali;
- ✓ di redigere a cadenza settimanale i turni e gli orari di accesso dei soci tesserati proprietari o affidatari o affittuari dei cavalli;
- ✓ di appendere ogni giorno nella bacheca sociale i soci/tesserati autorizzati ad accedere per il giorno successivo con i relativi orari;
- ✓ di effettuare la formazione/informazione ai soci/tesserati al primo accesso.

ATTIVITA' DI CURA E ACCUDIMENTO DEI CAVALLI:

- Il personale e/o collaboratori del circolo devono evitare il più possibile contatti con i soci tesserati che curano e utilizzano i cavalli ospitati e viceversa.

- Bisogna individuare nella scuderia eventuali spazi dedicati alle attività di pulizia e accudimento dell'equide che si trovino in punti distanziati oppure pulire e accudire il cavallo all'interno del proprio box o in spazi aperti e distanziati, ove la struttura lo consenta;
- Gli accessi in eventuali ambienti chiusi devono essere individuali.

TEMPISTICA:

- 90 minuti a cavallo è il tempo massimo della permanenza del socio tesserato ritenuto adeguato per le attività di accudimento e movimentazione.
- I soci tesserati dovranno rispettare degli orari di accesso determinati dalla direzione del circolo.
- I soci devono rispettare le eventuali giornate di chiusura degli impianti determinate dalla direzione del Circolo.

COMPORAMENTI COMUNI

- Verificare autonomamente la temperatura corporea prima di spostarsi per recarsi al Circolo ed evitare di spostarsi ove superi i 37.3°.
- Sono vietati i contatti fisici (esempio stretta di mano).
- Deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale minima prescritta dalle disposizioni vigenti - salvo impedimenti tecnici o produttivi per i quali dovranno essere adottate tutte le misure compensative (mascherine chirurgiche, guanti, gel detergente mani e prodotti per la sanificazione).
- Curare una costante igiene personale con lavaggio frequente delle mani.
- E' obbligatorio per tutto i presenti informare la direzione del Circolo di eventuali sintomi influenzali comparsi contattando l'ASL di competenza.
- Evitare di toccarsi bocca, occhi e naso con le mani.

IL PRESENTE DOCUMENTO FORNISCE LINEE GUIDA DI CARATTERE GENERALE STUDIALE PER I CIRCOLI AFFILIATI/AGGREGATI CHE HANNO NECESSITA' DI FAR ACCEDERE SOCI TESSERATI PROPRIETARI O AFFIDATARI O AFFITTUARI DI CAVALLI PER LE NECESSARIE ATTIVITA' DI ACCUDIMENTO, GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DEI CAVALLI OSPITATI SE IL CIRCOLO NON E' IN GRADO DI GARANTIRLE E POTRANNO ESSERE IMPLEMENTATE O ADEGUATE A DISCREZIONE DELLA DIREZIONE DEI CIRCOLI AFFILIATI/AGGREGATI IN BASE ALLE PROPRIE CARATTERISTICHE.

Redatto il 15 aprile 2020


LA FEDERAZIONE SI RISERVA EVENTUALI AGGIORNAMENTI IN RAPPORTO A NUOVE DISPOSIZIONI EMANATE DAL GOVERNO.

I CIRCOLI AFFILIATI/AGGREGATI E I TESSERATI SONO INVITATI A VERIFICARE E RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E GOVERNATIVE IN MATERIA ED EVENTUALI ORDINANZE REGIONALI LOCALI.

15 aprile 2020

Allegati:

- 1) Il Codice per la Tutela e la Gestione degli equidi” emanato dal Ministero della Salute e rintracciabile presso il sito istituzionale del Ministero stesso, all’indirizzo http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1911_listaFile_itemName_0_file.pdf;



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 22/2020

Oggetto: misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020.

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della Protezione Civile”;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica - comprese le funzioni funerarie - e Polizia veterinaria;

la legge della regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1: Testo Unico in materia di commercio;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

ATTESO CHE:

il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;

le Regioni, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l'altro nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

si rende indifferibile l'avvio di alcune attività al fine di contemperare alla prevista attivazione della fase 2 a far data dal 4 maggio 2020;

CONSIDERATO CHE:

l'articolo 1, comma 1, lett. aa) del citato D.P.C.M. prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, consentendo la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

la possibilità, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e per le attività artigiane, di esercitare l'attività di vendita di cibo cucinato da asporto non risulta espressamente disciplinata dalla normativa statale sull'emergenza sanitaria ma che le interpretazioni restrittive finora fornite scaturivano dal contesto delle misure di contenimento del contagio disposte, in attuazione del d.l. 6/2020 e del d.l. 19/2020, dai D.P.C.M. 11 marzo, 22 marzo e 10 aprile 2020, e dalla dominante esigenza di limitare il più possibile gli spostamenti da casa delle persone nelle prime settimane di applicazione di dette misure;

la citata lett. aa) del D.P.C.M. 10 aprile 2020 sospende espressamente la possibilità del consumo sul posto, rispondendo a una ratio che mantiene piena attualità, alla luce dell'alto rischio di contagio legato alla vicinanza delle persone intente a mangiare;

l'articolo 1, comma 1, lett. z), del citato D.P.C.M. 10 aprile 2020 consente l'esercizio dell'attività di vendita dei generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette

attività e che anche i mercati esercitano la loro attività, limitatamente alla vendita di generi alimentari;

RILEVATO CHE:

la lettura combinata dell'articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa), succitate, alla luce della ratio desumibile dall'attuale contesto normativo e fattuale, possa condurre alla conclusione che per la vendita da asporto di cibi cucinati connoti una esigenza analoga a quella sopra indicata in relazione al consumo sul posto, una volta che venga assicurata la sussistenza dei requisiti igienico sanitari, del mantenimento della distanza interpersonale minima e delle altre condizioni operative igienico sanitarie per il confezionamento dei cibi, l'accesso dei clienti, la consegna ad essi delle confezioni acquistate ai fini dell'asporto;

DATO ATTO CHE:

la domanda di cibi cucinati o pronti da consumare a domicilio risulta notevolmente aumentata, per effetto della permanenza a casa imposta o raccomandata dalle misure di contenimento e dell'attivazione del lavoro agile, mentre un'adeguata diffusione della modalità di consegna a domicilio sta incontrando difficoltà di carattere organizzativo ed economico;

in tutto il periodo di sospensione dell'attività dei servizi di ristorazione le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, hanno potuto continuare la loro attività, sia con la forma della vendita che della consegna a domicilio;

l'articolo 52, comma 3 della legge regionale della Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio), prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti abbiano facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi;

RITENUTO CHE:

una più puntuale interpretazione della portata applicativa dell'articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa), del D.P.C.M. 10 aprile 2020, possa determinare, attraverso l'ampliamento dell'offerta di prodotti alimentari, una maggiore efficacia delle misure di contenimento;

sia possibile assimilare la vendita per asporto, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sul presupposto che le garanzie igieniche offerte nel primo caso siano a maggior ragione garantite dal consumatore al momento dell'asporto;

sia necessario garantire che la vendita per asporto sia effettuata previa ordinazione on-line o telefonica e non presso l'esercizio, che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano in modo dilazionato, impedendo di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario alla consegna e al pagamento della merce;

ATTESO CHE:

l'allegato 1 al citato D.P.C.M. 10 aprile 2020 individua, tra gli esercizi commerciali che possono esercitare l'attività, anche le attività di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;

RILEVATO CHE:

sebbene recanti uno specifico codice ATECO, le calzature devono considerarsi parte essenziale dell'abbigliamento dei bambini, in considerazione anche del lungo periodo di chiusura degli esercizi commerciali, che ha impedito alle famiglie di soddisfare le necessità legate sia al cambio di stagione che alla normale crescita dei bambini;

RITENUTO:

di poter consentire la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi specializzati in calzature per bambini nel rispetto del distanziamento sociale già previsto per altre attività commerciali;

CONSIDERATO CHE:

in ragione della sospensione delle attività di toelettatura degli animali da compagnia e dei relativi servizi necessari per il benessere animale (lavaggio, tosatura etc.) e stante l'impossibilità di svolgere dette operazioni all'interno delle abitazioni, in particolare per gli animali di grossa taglia, potrebbero insorgere problemi di carattere igienico - sanitario (eccessi di pelo, dermatiti, presenza di parassiti) e ritenuto pertanto tali attività giusta tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO CHE:

l'art. 1 lett. f) del citato D.P.C.M. 10 aprile 2020 vieta lo svolgimento dell'attività ludica o ricreativa all'aperto, e consente lo svolgimento di attività motoria individualmente in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

ATTESO CHE:

si debba individuare le tipologie di attività motoria consentita oltre che la circoscrizione delle aree in ambito delle quali le stesse possano essere svolte affinché non si determinino conseguenze negative a carico della tutela della salute;

le attività motorie e attività all'aria aperta di seguito indicate connotino i requisiti di cui al precedente alinea :

- corsa e utilizzo della bicicletta;
- passeggiata a piedi, passeggiata a cavallo, pesca sportiva lungo fiumi e barre focive, pesca ricreativa in mare - da svolgersi esclusivamente lungo moli e banchine - nel pieno rispetto del distanziamento sociale;

al fine di evitare ogni eventuale possibile contagio le attività di cui sopra possano essere eseguite individualmente o con persone residenti nella medesima unità abitativa in modalità individuale nell'ambito del comune di residenza o nell'ambito del municipio di residenza per quanto riguarda la città di Genova;

RILEVATO CHE:

con il d.P.C.M. 10 aprile 2020 il codice ATECO 01 è stato ricompreso tra gli autorizzati di cui all'allegato 3 dello stesso d.P.C.M.;

il Codice Ateco 01 "COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI" ricomprende al proprio interno svariate attività ivi comprese gli allevamenti di animali, la floricoltura, e le relative attività di supporto;

nel contesto che precede connotino i presupposti per assentire ulteriori attività che, seppur non ricomprese nel codice ATECO 01 contribuiscano a garantire i risultati disciplinati dal d.P.C.M.;

ATTESO CHE:

sui presupposti sopra enunciati possano essere svolte:

la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio quali fiorerie e di prodotti florovivaistici;

la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ATECO "0.1" nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Il soggetto interessato deve attestare, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di una superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini;
- lo spostamento è consentito ad una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza;
- In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori regione.

RITENUTO CHE:

possa essere assentito a proprietari (residenti in regione Liguria) di cavalli e cani provvedere al loro allenamento e addestramento in ragione del fatto che tali attività vengono esperite all'aperto e nel pieno rispetto del distanziamento sociale;

tali attività in ragione del fatto che possono essere esperite esclusivamente in maneggi ovvero in aree autorizzate, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) potranno essere esperite fuori dai comuni di residenza all'interno della regione Liguria purchè espletate singolarmente e al massimo 1 volta al giorno con rientro alla propria abitazione;

RILEVATO DA ULTIMO CHE:

il d.P.C.M. 10 aprile 2020 ammette per le attività produttive sospese, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali per attività conservative e di manutenzione;

il ragione della prevista fase 2 a far data dal 4 maggio 2020 si rende necessario dare una interpretazione estensiva al principio enunciato dal d.P.C.M. assentendo ai proprietari di seconde case e di imbarcazioni residenti in regione Liguria di recarsi singolarmente ed in giornata presso le proprie proprietà al fine di verifica dello stato delle stesse finalizzato e garantire gli eventuali interventi di manutenzione.

lo spostamento di cui sopra potrà avvenire anche al di fuori dei comuni di residenza e all'interno del territorio della regione Liguria.

E' fatto divieto di accesso in Liguria per i cittadini Italiani residenti in altre regioni per i quali sono pienamente cogenti le disposizioni di cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020;

RITENUTO INOLTRE:

di dover fornire precisazioni circa gli spostamenti con motoveicoli che possono essere effettuati da due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore.

di dover altresì fornire precisazioni circa gli spostamenti con autovetture con più di 2 passeggeri;

RICHIAMATA la propria Ordinanza 6 aprile 2020 n. 18 con cui è stato disposto che fino al 30 aprile 2020 l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali, per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali, nelle giornate di domenica e festive del 13 aprile e 25 aprile 2020, sia fissato entro le ore 15,00;

PRESO ATTO delle istanze formulate da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio con cui viene richiesto che per il 1 maggio 2020 venga disposta per tutto il giorno la chiusura degli esercizi commerciali in considerazione dell'importanza e del valore della ricorrenza del primo maggio e come segnale per i lavoratori così tanto impegnati in questi mesi di grave crisi economico-sociale;

RITENUTO CHE:

sia necessario contemperare l'esigenza di garantire ai cittadini la possibilità di effettuare rifornimento di generi alimentari con l'esigenza di garantire adeguato riposo ai lavoratori dei punti vendita;

sia opportuno conseguentemente prorogare fino al 31 maggio 2020 la previsione dell'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali nelle giornate di domenica entro le ore 15,00;

sia opportuno prevedere che per il giorno festivo 1 maggio 2020, dedicato alla Festa dei lavoratori, gli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali restino chiusi per l'intera giornata per garantire il riposo dei soggetti che ivi svolgono la propria attività;

RITENUTO:

che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e della Sanità pubblica;

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

A partire dal giorno 27 aprile 2020:

1. è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2020. Allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo;
2. resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;

3. è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;
4. è consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purchè il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale - toelettatura - ritiro animale";, garantendo il distanziamento sociale;
5. è consentito svolgere le seguenti attività motorie e attività all'aria aperta:
 - corsa e utilizzo della bicicletta, dalle ore 6.00 alle ore 22.00 e esclusivamente in modalità individuale, nell'ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) o del municipio di residenza (o abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del comune di Genova;
 - passeggiata a cavallo, pesca sportiva dilettantistica lungo le acque interne e barre di foce, pesca ricreativa in mare (da svolgersi esclusivamente lungo moli, banchine e pennelli), dalle ore 6.00 alle ore 22 nell'ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) e esercitati individualmente, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente.
6. è consentito svolgere le passeggiate all'aria aperta in modo individuale o coinvolgendo residenti nella stessa abitazione nell'ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) o del municipio di residenza (o abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del comune di Genova dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
7. è consentita ai residenti in regione Liguria la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ATECO "0.1". Detta attività può avere luogo nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) Il soggetto interessato deve attestare, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di una superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini;
 - b) Lo spostamento è consentito ad una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza;
 - c) In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori regione.
8. è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici;
9. è consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali specializzati;
10. è consentito l'allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all'interno del territorio della regione Liguria nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale;
11. è consentito l'allenamento e addestramento cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza;
12. è consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove sono le imbarcazioni di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19. E' obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale.

13. è consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove seconde case di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell'immobile. E' obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale.
14. sono assentiti gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile anteriore sia residente con il guidatore.
15. gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore.
16. I sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare l'apertura dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale;
17. nelle giornate di domenica fino al 10 maggio 2020 l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali è fissato entro le ore 15,00;
18. Nella giornata del 1 maggio 2020 gli esercizi commerciali di cui al punto 17 restano chiusi tutto il giorno.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità fino alle ore 24.00 del 3 maggio 2020 e fino alle ore 24.00 del 10 maggio 2020 per quanto riguarda il punto 17 e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articoli 1, comma 2 del d.l.19/2020;


La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- ai Prefetti;
- ai Sindaci dei comuni liguri;
- all'ANCI;
- alle Associazioni di categoria rappresentative del commercio e dell'artigianato

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 26 aprile 2020



Giovanni Toti



**DRINGLICHKEITSMABNAHME BEI
GEFAHR IM VERZUG DES
LANDESHAUPTMANNES
Nr. 23/2020 vom 26.04.2020**

**Weitere dringende Maßnahmen zur
Vorbeugung und Bewältigung des
epidemiologischen Notstandes aufgrund
des COVID-2019**

DER LANDESHAUPTMANN

GESTÜTZT AUF

- Artikel 8 Absatz 1 Ziffern 13, 19, 25, 26, Artikel 9 Absatz 1 Ziffer 10 und Artikel 52 Absatz 2, des Autonomiestatuts auch unter Bezug auf Artikel 10 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3;
- das Gesetzesdekret vom 25. März 2020, Nr. 19;
- das Dekret des Ministerratspräsidenten vom 10. April 2020;
- die eigenen Dringlichkeitsmaßnahmen bei Gefahr im Verzug Nr. 20/2020 vom 13.04.2020 und Nr. 21/2020 vom 18.04.2020;

IN ANBETRACHT DER TATSACHEN

- dass mit Beschluss des Ministerrats vom 31. Jänner 2020 auf dem ganzen Staatsgebiet für sechs Monate der Ausnahmezustand in Bezug auf das Gesundheitsrisiko durch das Virus COVID-19 erklärt wurde und am 11. März 2020 die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit Bezug auf die Verbreitung des Virus COVID-19, die Pandemie ausgerufen hat;
- dass der Ansteckungsindex R stetig gefallen ist und nun unter 1% bleibt;
- dass einige Ergänzungen nötig sind, um die genannten Maßnahmen der Situation auf dem Landesgebiet Südtirols

**ORDINANZA PRESIDENZIALE
CONTINGIBILE ED URGENTE**

N. 23/2020 del 26.04.2020

**Ulteriori misure urgenti per la prevenzione
e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-2019**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO

- l'articolo 8 comma 1 punto 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1 punto 10 e l'articolo 52, comma 2, dello Statuto d'autonomia, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il DPCM del 10 aprile 2020;
- le proprie ordinanze contingibili e urgenti n. 20/2020 del 13.04.2020 e 21/2020 del 18.04.2020;

CONSTATATO

- che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da virus COVID-19 e che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha proclamato, in relazione alla diffusione del virus COVID-19, lo stato di Pandemia;
- che l'indice del contagio "R con zero" è calato costantemente e si mantiene al di sotto dell'1%;
- che talune integrazioni si rendono necessarie allo scopo di adattare le predette misure alla situazione del territorio



anzupassen;

VERORDNET

Bewegungen

Bewegungen, welche durch den Umstand begründet sind, ältere oder behinderte Personen, auf dem Landesgebiet zu begleiten, sind erlaubt.

Menschen mit Behinderung und jene Menschen, die aufgrund des besonderen körperlichen bzw. psychischen Zustandes den Gebrauch von Schutzmasken nicht tolerieren, sind von der Pflicht, Nase und Mund zu bedecken, befreit. Sie müssen jedoch die Regeln zur persönlichen Distanzierung beachten. Bewegungen, welche durch den Umstand begründet sind, Personen ohne Führerschein, mit welchen man zusammenlebt, auf dem Landesgebiet zu begleiten, sind erlaubt; es ist auch erlaubt, sich bei den Lebensmittelverkaufstätigkeiten entlang des Arbeitsweges zu versorgen.

Körperliche Aktivität

Unter die erlaubten körperlichen Aktivitäten fallen neben den Spaziergängen auch das Joggen (*Gehen in Form von langsamem Laufen*) und das Radfahren. In jedem Fall müssen die Sicherheitsabstände zwischen den Personen eingehalten und Nase und Mund in der Nähe anderer Personen bedeckt werden.

Menschen mit Beeinträchtigung dürfen sich auf dem Landesgebiet mit ihren eigenen Fahrzeugen fortbewegen, um die Bewegungstätigkeit auf eine an ihre besondere Situation angepasste Weise ausführen zu können.

Punkt 1) der eigenen Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 21/2020 vom 18.04.2020 und Punkt 3) der Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 20/2020 vom 13.04.2020 sind gestrichen, demzufolge dürfen die Rad- und Radtourenwege wieder benutzt werden.

Weitere Bestimmungen

- 1) Der Verkauf von Lebensmitteln zum Mitnehmen durch die Tätigkeiten der Gastronomie und sonstiger Arten der Verabreichung von Lebensmitteln ist erlaubt. Der Verkauf wird, sofern möglich, über Fernbestellungsmethoden (telefonisch oder online) abgewickelt, wobei sichergestellt wird, dass die Eintritte

provinciale altoatesino;

ORDINA

Spostamenti

Sono consentiti gli spostamenti motivati dall'esigenza di accompagnare persone anziane o disabili sul territorio provinciale. Le persone disabili e quelle che per particolari condizioni psicofisiche non tollerano l'utilizzo delle mascherine sono esonerate dall'obbligo di coprirsi naso e bocca. Debbono però rispettare le regole sulle distanze personali. Sono consentiti gli spostamenti motivati dall'esigenza di accompagnare persone conviventi prive di patente sul territorio provinciale negli spostamenti già consentiti. È altresì consentito approvvigionarsi presso le attività di vendita di generi alimentari poste lungo il tragitto casa – lavoro.

Attività motoria

Rientrano nell'attività motoria consentita, oltre alle passeggiate, anche il jogging (*passaggio in forma di corsa a passo lento*) e l'uso della bicicletta. Sono in ogni caso da rispettare le distanze interpersonali di sicurezza ed è necessario coprirsi naso e bocca in vicinanza di altre persone.

Allo scopo di svolgere l'attività motoria in modo adeguato alla loro particolare situazione, alle persone con disabilità è consentito muoversi con i propri veicoli sul territorio provinciale.

Sono soppressi il punto 1) della propria ordinanza contingibile e urgente n. 21/2020 e il punto 3) dell'ordinanza contingibile e urgente n. 20/2020; le piste ciclabili e gli itinerari ciclopeditoni sono pertanto riaperti alla circolazione.

Ulteriori disposizioni

- 1) È consentita la vendita di generi alimentari da asporto da parte degli esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti. La vendita ove possibile sarà effettuata previa ordinazione a distanza (telefonica o on-line), garantendo che gli ingressi per il ritiro e pagamento dei prodotti avvengano in tempi e modi tali da



in das Lokal für die Abholung und Bezahlung der bestellten Produkte zu Zeiten und auf eine Art und Weise erfolgen sollen, dass die erforderlichen Distanzierungen eingehalten werden.

Es gelten die in Anhang Nr. 5 der eigenen Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 20/2020 festgelegten Maßnahmen zur Hygiene für gewerbliche Einrichtungen. Alle Formen des Verzehrs vor Ort bleiben untersagt, und die Möglichkeit der Hauszustellung wird bestätigt.

- 2) Der Verkauf von Kinderschuhen ist sowohl in Geschäften, die auf Kinderbekleidung spezialisiert sind, als auch in Geschäften, die ausschließlich Kinderschuhe verkaufen, erlaubt;
- 3) Die Eigentümer von domestizierten Tieren wie z.B. von Katzen, Hunden und Pferden oder die mit ihrer Unterbringung beauftragten Personen, dürfen Bewegungstätigkeiten vornehmen, die darauf abzielen, gesundheitliche Schäden an diesen Tieren aufgrund der mangelnden Pflege oder Bewegung zu vermeiden.
- 4) Mit Bezug auf Punkt Nr. 42) der eigenen Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 20/2020, abgeändert durch Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 21/2020, wird präzisiert:
 - es ist den Kunden gestattet, sich unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen und für die zur Nutzung des Dienstes unbedingt erforderliche Zeit in die Betriebsgelände jener Unternehmen zu begeben, deren Tätigkeiten zulässig sind, und diese zu betreten;
 - eventuelle Transportdienste von Unternehmen für die eigenen Mitarbeiter müssen in Übereinstimmung mit den Sicherheitsmaßnahmen und -vorkehrungen durchgeführt werden, die in den Richtlinien und Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern festgelegt worden sind.
- 5) Aktivitäten, die auf Baustellen im Freien stattfinden, sind in jedem Fall erlaubt, sofern die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen, sowie Sicherheitsmaßnahmen und -

respettare le prescritte distanze.

Si applicano le misure igieniche per gli esercizi commerciali di cui all'allegato n. 5 della propria ordinanza n. 20/2020. Rimane sospeso il consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio.

- 2) È consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;
- 3) È consentito ai proprietari di animali domestici, come ad es. i felini, i canini e i cavalli, e a coloro cui è affidata la loro spostarsi per compiere tutte le attività finalizzate a evitare un pregiudizio alla salute di detti animali dovuto alla mancanza di cura o attività motorie.
- 4) In riferimento al Punto 42 della propria ordinanza contingibile e urgente Nr. 20/2020, modificato dall'ordinanza n. 21/2020, si precisa che:
 - é consentito ai clienti lo spostamento verso i luoghi delle imprese le cui attività sono consentite; nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente in vigore e per il tempo strettamente necessario ad usufruire del servizio;
 - eventuali servizi di trasporto aziendale per i propri collaboratori dovranno essere effettuati nel rispetto delle misure di sicurezza e degli accorgimenti di cui alle linee guida e degli accordi tra le parti sociali.
- 5) Sono in ogni caso consentite le attività che si svolgono in cantieri all'aria aperta nel rispetto delle specifiche misure di sicurezza, nonché delle misure di sicurezza e degli accorgimenti di cui alle



vorkehrungen, die in den Richtlinien und Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern festgelegt worden sind, eingehalten werden.

linee guida e degli accordi tra le parti sociali.

6) Den Privatpersonen ist es erlaubt, landwirtschaftliche Flächen oder Gemüsegärten, sowie das eigene Vieh auch außerhalb der Wohngemeinde zu bewirtschaften bzw. zu pflegen.

6) È consentito ai privati cittadini coltivare superfici agricole o orti, nonché occuparsi del proprio bestiame anche al di fuori del Comune di residenza.

7) Unbeschadet allfälliger anderer Bestimmungen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Gemeinden, ist der Zugang zu Grünflächen und Parks erlaubt, wenn dies so erfolgen kann, dass die Einhaltung von 3 Metern Abstand zwischen den Menschen möglich ist und Kinder begleitet werden.

7) Fatte salve eventuali diverse disposizioni delle Sindache e dei Sindaci dei Comuni, è consentito l'accesso alle aree verdi e parchi, se ciò può avvenire con modalità che consentano il rispetto delle distanze interpersonali di 3 metri e a condizione che i bambini siano accompagnati.

8) Bei der obligatorischen Herausnahme des Herzschrittmachers (oder Defibrillators) aus den Körpern Verstorbener im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes Nr. 1 vom 19. Januar 2012 „Bestimmungen in den Bereichen Bestattungswesen und Feuerbestattung“, sind zum Schutze der dort Beschäftigten unnötige Manipulationen an den Leichen zu vermeiden, vorausgesetzt dies verursacht keine Schäden an den Feuerbestattungseinrichtungen.

8) In materia di espianto obbligatorio dello stimolatore (o defibrillatore) cardiaco ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1, recante "*Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione*", sono da evitare, a tutela degli addetti, le manipolazioni non necessarie delle salme, qualora ciò non rischi di arrecare pregiudizio agli impianti di cremazione.

Die Bestimmungen dieser Dringlichkeitsmaßnahme sind sofort wirksam.

Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.

Die vorliegende Dringlichkeitsmaßnahme ist an die Allgemeinheit gerichtet und wird auf der institutionellen Internetseite der Autonomen Provinz Bozen und im Amtsblatt der Region Trentino – Südtirol gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) des Regionalgesetzes vom 19. Juni 2009, Nr. 2, veröffentlicht, sowie dem Ministerratspräsidenten und dem Regierungskommissär für die Autonome Provinz Bozen.

La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2 e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Arno Kompatscher

Der Landeshauptmann und Sonderbeauftragte des COVID-19 Notstandes

Il Presidente della Provincia e Commissario Speciale per l'emergenza COVID-19

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet | sottoscritto con firma digitale)